

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

33.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);	
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);	
MENZIANI ed altri: Modifica all'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367);	
BIANCO GERARDO ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560)	345
PRESIDENTE	345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365
CASINI	364
LOMBARDI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	346, 347, 349, 351, 352, 354, 357, 358, 361, 364, 365
ONORATO	349, 350
RICCI	348, 350, 365
RIZZO	347
SABBATINI, <i>Relatore</i>	346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364
VIOLANTE	348, 351, 355, 358, 361, 365

La seduta comincia alle 18,50.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica all'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); Bianco Gerardo ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifiche all'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo »

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

e Bianco Gerardo ed altri: « Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie ».

A nome della Commissione desidero sia messo a verbale che abbiamo corso il rischio di non poter tenere la seduta — e non è la prima volta — per l'assenza del rappresentante del Governo. Nel mio rilievo non c'è assolutamente nulla di personale, ma mi auguro che in futuro il Governo sia più sollecito con la sua presenza.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero scusarmi con il presidente e con la Commissione per il ritardo con cui sono giunto, ritardo dovuto alla necessità di seguire il dibattito in corso al Senato. Personalmente ho sempre cercato, nei limiti del possibile, di non arrivare in ritardo alle sedute della Commissione, e così farò anche per l'avvenire.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Nella precedente seduta avevamo concluso l'esame del Capo I. Passando al Capo II, do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI E MISURE AD ESSE CORRISPONDENTI

SEZIONE I

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE.

ART. 30.

(Sostituzione di pene detentive brevi).

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite dei sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di

un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 34 della presente legge e dell'articolo 135 del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi di reati uniti dal vincolo della continuazione si tiene conto, ai fini dei limiti sopraindicati, soltanto della pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.

Non si fa luogo all'applicazione della pena sostitutiva se essa non è consentita anche per uno solo dei reati per i quali è pronunciata condanna.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.

Nei casi previsti dal comma precedente, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina la parte della pena detentiva sulla quale opera la sostituzione ».

SABBATINI, *Relatore*. Sull'articolo 30, il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è del seguente tenore: « per quanto attiene il capo II, sezione I, risulterebbe conseguente alle scelte ed agli obiettivi contenuti nel titolo una più chiara definizione delle norme di cui all'articolo 30, anche rispetto alle misure sostitutive della detenzione, già in vigore per quanto attiene la fase di esecuzione della pena ».

Questa osservazione merita naturalmente il massimo dell'attenzione e del rispetto, ma credo che il contenuto dell'articolo 30 ed anche quello dei successivi articoli di questa sezione non possano dar luogo ad equivoci per la stessa diversità delle norme che sono rivolte a disciplinare situazioni che nulla hanno in comune con la fase di esecuzione della pena. Anche se si tratta di istituti mutuati dalla riforma pensionistica, infatti, essi hanno però un diverso collocamento e funzioni ben esplicitate, sia dal testo che stiamo esaminando, sia dagli emendamenti che ad esso sono stati presentati.

L'articolo 30 riguarda la sostituzione di pene detentive brevi, e traccia le linee sulle quali si muove questa parte del provvedimento. L'articolo prevede la possibilità per il giudice, nel momento in cui si appresta a pronunciare la sentenza di condanna, di mutare la pena detentiva nella semidetenzione, nella libertà controllata o nella pena pecuniaria a seconda di quella che sarebbe stata la durata della pena detentiva: sei mesi, tre mesi o un mese.

L'emendamento agli ultimi due commi dell'articolo 30 è il risultato di uno scambio di idee avuto con i colleghi membri del Comitato ristretto. Per quanto riguarda il primo di tali commi, sottolineo che non si innova quanto stabilito nel testo ma si rende più chiaro il concetto per cui, quando si tratti di reati continuati previsti dall'articolo 81 del codice penale, vi è la possibilità di irrogare la sanzione sostitutiva anche nel caso in cui si superino i limiti di sei mesi, tre mesi o un mese di cui al primo comma dell'articolo 30, purché il giudice ritenga di doversi tenere in quei limiti di pena per il reato più grave.

Il secondo di tali commi, invece, modifica il testo a suo tempo approvato dal Comitato ristretto. In quest'ultimo si stabiliva che, se anche per uno solo dei reati non era consentita la pena sostitutiva, non si poteva dare luogo alla sua applicazione per l'insieme dei reati. Ora, procedendo ad una lettura più attenta del testo, d'intesa con i membri del Co-

mitato ristretto, si è ritenuto di rendere ammissibile tale pena sostitutiva per cui, quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina la parte della pena detentiva sulla quale opera la sostituzione.

RIZZO. Sarebbe opportuno fare un unico comma, sopprimendo all'inizio del secondo le parole: « Nei casi previsti dal comma precedente », perché altrimenti si potrebbe pensare che il riferimento sia non all'articolo 81 del codice penale, bensì ai casi in cui è consentita la sostituzione della pena detentiva. Propongo quindi un subemendamento puramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento:

Unificare i due commi, sopprimendo all'inizio del secondo le parole: « Nei casi previsti dal comma precedente ».

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole, così come lo è all'intero emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Rizzo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore presentato a nome del Comitato ristretto, così come risulta modificato dopo l'approvazione del subemendamento Rizzo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

(*Applicabilità delle pene sostitutive*).

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

SABBATINI, *Relatore*. Questo articolo riguarda l'ambito di applicabilità delle pene sostitutive. La I Commissione affari costituzionali ha fatto la seguente osservazione: « in particolare non si comprende la norma prevista dall'articolo 31, che sembra limitare la applicabilità di tali sanzioni sostitutive ai soli reati di competenza pretorile contraddicendo così il principio più accettabile di una applicabilità commisurata all'entità della pena di cui all'articolo 30 e alle esclusioni soggettive previste dall'articolo 36 ed alle esclusioni oggettive di cui all'articolo 37, che elenca reati anche di competenza del Tribunale. Opportuna quindi appare la soppressione dell'intero articolo 31 ».

A parte il fatto che all'articolo 37 porrò un emendamento tendente ad eliminare la discrasia giustamente rilevata dalla I Commissione, osservo che abbiamo ritenuto di far riferimento ai reati di competenza del pretore giudicando opportuno ipotizzare, per l'innovazione che stiamo attuando, un ambito circoscritto, anche per vedere quali saranno le applicazioni della norma. Inoltre, l'osservazione della I Commissione alla luce delle norme sulla estensione della competenza penale pretorile che abbiamo approvato proprio in questi giorni in Commissione, probabilmente viene a cadere. Capisco che si possa discutere la scelta che abbiamo compiuto, così come potremmo discutere su eventuali inclusioni o esclusioni, però per questa materia è sembrato più opportuno intervenire rimanendo nell'ambito del-

le competenze del pretore. Pertanto, ripeto che terremo conto dell'osservazione della I Commissione all'articolo 37 e, per quanto riguarda l'articolo ora in esame, considerando l'aumento di competenza del pretore recentemente approvato, ritengo che si possa mantenere la scelta di muoversi entro tale ambito.

VIOLANTE. Faccio osservare che il limite di pena di sei mesi riguarda la stragrande maggioranza dei reati, per cui si avrebbe una massiccia applicazione di questa misura, forse con limiti alla possibilità di un controllo effettivo.

RICCI. Del resto, in base all'osservazione della I Commissione, si tratta di una scelta di merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 31 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(*Semidetenzione*).

La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

- 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) la sospensione della patente di guida;
- 3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini del-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

l'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 39 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 48.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicati nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Nel secondo comma inserire prima del numero 1), con conseguente spostamento della numerazione, il seguente n. 1):

« 1) il divieto di allontanarsi dal comune ove ha sede l'istituto penitenziario, salvo autorizzazione a recarsi in altro comune concessa esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con questo emendamento il Governo propone di reintrodurre la disposizione contenuta nei progetti di legge originari e soppressa dal Comitato ristretto per evitare che si diminuisca l'efficacia afflittiva della semidetenzione e caratterizzarne ulteriormente i contenuti, rispondendo così a quell'esigenza di una più chiara definizione normativa delle nuove misure prospettate dalla I Commissione affari costituzionali nelle sue osservazioni, alla lettera d).

SABBATINI, *Relatore*. Penso che questo emendamento possa essere superato dalle considerazioni già espresse a suo tempo nel Comitato ristretto, osservando che il divieto di allontanarsi dal comune ove ha sede l'istituto penitenziario, salvo

autorizzazione per motivi di studio, di lavoro, eccetera, determini un appesantimento della semidetenzione. Infatti, per accertare l'eventuale allontanamento dal comune si dovrebbero predisporre una serie di controlli che non so quanto sarebbero compatibili con la situazione che esiste attualmente nell'ambito delle forze dell'ordine. Non posso non ricordare che il ministro Rognoni, in occasione della riunione del Comitato ristretto dedicata a questi argomenti, richiamò la nostra attenzione sulla necessità di evitare inutili appesantimenti.

D'altra parte, il fatto che la semidetenzione preveda una permanenza giornaliera di almeno dieci ore nelle sezioni degli istituti di pena è già un sufficiente elemento di controllo, per cui se pure si concede la possibilità di allontanarsi dal comune, restando l'obbligo di rientrarvi a determinate scadenze, non vedo quali difficoltà questo presenti. Certo, vi è il problema della maggiore o minore affidabilità, ma nel caso della semidetenzione, trattandosi di pena di lieve entità, il fatto di trascorrere dieci ore in carcere ritengo sia già abbastanza afflittivo.

Invito, pertanto, il Governo a ritirare l'emendamento.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento.

ONORATO. Vorrei esprimere una perplessità: non so se il Comitato ristretto abbia valutato fino in fondo le conseguenze previste dal numero 2) dell'articolo, relativo alla sospensione della patente di guida. Personalmente, sarei più propenso a sancire il divieto di allontanamento dal comune piuttosto che la sospensione della patente di guida, che molto spesso è uno strumento di lavoro.

SABBATINI, *Relatore*. Questo aspetto, collega Onorato, è stato oggetto di attento esame da parte del Comitato ristretto, il quale è stato a lungo incerto sull'adozione di tale misura, anche perché il problema si ripropone per il caso della li-

bertà controllata. Alla fine, ci si è decisi a mantenere il riferimento alla sospensione della patente di guida per motivi collegati al fatto che si tratta di sostituire la pena originaria, detentiva. Ora, sia per il carattere afflittivo che deve avere una tale misura, sia per problemi oggettivi di controllo sugli spostamenti del condannato, abbiamo ritenuto opportuno mantenere questa previsione.

RICCI. Vorrei rassicurare il collega Onorato dalle sue preoccupazioni sottolineando che il terz'ultimo comma del successivo articolo 39, riguardante la determinazione della modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, così recita: « Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato ». È evidente che lo stesso principio è valido per i casi di libertà controllata.

Voglio anche ricordare che in sede di Comitato ristretto ci siamo mossi in una ottica particolare, per cui, oltre ai problemi che ha ricordato il relatore, ci siamo preoccupati di dare alla libertà controllata e alla semidetenzione contenuti facilmente controllabili, perché non si possono caricare le forze dell'ordine di una serie di incarichi e attività di controllo che difficilmente riuscirebbero a svolgere. L'obbligo della permanenza temporanea in un istituto di pena e della presentazione giornaliera alle autorità di polizia o la sospensione della patente di guida, risultando da documenti o registri, sono facilmente controllabili e rispondono all'esigenza che ho sopra ricordata, segnalata anche dal ministro dell'interno.

ONORATO. Prendo atto delle precisazioni del relatore e del collega Ricci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Libertà controllata).

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato la ordinanza emessa a norma dell'articolo 39 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 48.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere nel primo comma, dopo il n. 1), con spostamento della numerazione successiva, il seguente:

« 2) il divieto di allontanarsi dall'abitazione, come accertata e determinata nella sentenza di condanna, per non meno

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

di dieci ore consecutive al giorno, scelte in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato; ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Comitato ristretto della Commissione giustizia della Camera dei deputati ha eliminato dal contenuto della libertà controllata il divieto di allontanarsi dalla abitazione per non meno di dieci ore al giorno, sopprimendo l'originario n. 2 dell'articolo 33.

L'emendamento in oggetto risponde a motivazioni analoghe a quelle illustrate poco fa, cioè propone di reintrodurre la disposizione soppressa, onde evitare che scompaia la carica affittiva della nuova sanzione che si introduce nel nostro ordinamento e caratterizzarne ulteriormente i contenuti, rispondendo così anche alle esigenze di più chiara definizione normativa delle nuove misure prospettate dalla Commissione affari costituzionali nelle sue osservazioni.

SABBATINI, *Relatore*. Per eliminare le preoccupazioni del Governo, vorrei ricordare che nel momento in cui è stata eliminata la previsione di divieto di allontanarsi dall'abitazione, è stato previsto l'obbligo di presentazione almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(*Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio*).

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si consi-

derano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Quando, per la determinazione della durata della pena sostitutiva, per la concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva o per qualsiasi altro effetto giuridico, deve eseguirsi un ragguglio tra semidetenzione o libertà controllata e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando un giorno di semidetenzione o di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

VIOLANTE. Vorrei ricordare che questo articolo affronta il problema del rapporto tra misura sostitutiva e sospensione condizionale della pena, problema che ha interessato moltissimo la dottrina, specie mentre era in corso l'esame del progetto di legge elaborato nella scorsa legislatura, perché in tale legislatura i progetti di legge originari non facevano alcun riferimento alla sospensione condizionale della pena; si riteneva che le misure sostitutive fossero alternative alla sospensione condizionale della pena ed il giudice potesse scegliere tra esse.

Durante la discussione avutasi nella passata legislatura, si giunse alla decisione di stabilire la possibilità di sospendere condizionalmente anche la pena sostitutiva, sulla base del fatto che la sospensione condizionale della pena ha come effetto, qualora si adempiano gli obblighi connessi, l'estinzione del reato; quindi stabilire l'alternatività tra pena sostitutiva e sospensione condizionale significava giungere ad effetti profondamente diversi, a seconda che si fosse trattato dell'un caso o dell'altro. Se, infatti, si decideva la sospensione condizionale della pena, adempiendosi gli obblighi connessi si aveva la estinzione del reato; mentre nell'altra ipotesi si otteneva solo la sospensione della pena.

Questo è il motivo per cui esaminando il provvedimento ora in discussione il Comitato ristretto - e spero che oggi

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

la Commissione voglia confermarne la decisione — ha ribadito il principio per cui la sospensione condizionale della pena è estensibile anche alle ipotesi che stiamo trattando.

D'altra parte, il problema dell'efficacia pratica di queste misure — che si pone una volta che esse siano sospendibili condizionalmente — riguarda tutto il meccanismo dell'estinzione del reato e dello snellimento processuale, e quindi andrà considerato all'interno del dibattito sul nuovo codice di procedura penale. Comunque, già nell'ambito di questo progetto di legge ci sono indicazioni che puntano all'autorizzazione delle sanzioni sostitutive. È in quest'ottica che bisogna collocarsi — se verranno approvate le norme in esame — e ad essa occorrerà fare riferimento per un meccanismo di sanzioni sostitutive nell'ambito di una procedura di estinzione del reato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva).

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, all'articolo i seguenti commi:

« Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena irrogata ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento proposto accoglie i rilievi avanzati dalla direzione generale degli affari penali, ed è volto a porre dei precisi ed opportuni limiti alla facoltà del giudice di adottare pene sostitutive, in aderenza altresì a quella esigenza di una più articolata e definita disciplina del regime delle misure sostitutive, prospettata anche dalla I Commissione affari costituzionali, nelle sue osservazioni.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 36.

(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva).

La pena detentiva non può essere sostituita:

1) nei confronti di coloro che essendo stati condannati con una o più sentenze a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente;

2) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

3) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita a norma del primo comma dell'articolo 42;

4) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di prevenzione

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del numero 3) le parole « ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà » e al numero 4) sostituire le parole « alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale » con le altre « alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ».

SABBATINI, *Relatore*. Quest'articolo contempla i casi in cui la pena detentiva non può essere sostituita, e a quelli già previsti si vuole aggiungere il caso di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà, mentre il punto 4) si contempla con il riferimento alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso, e con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Esclusioni oggettive).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti:

dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provve-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

dimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione relative al divieto di riorganizzazione del partito fascista).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni, esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultima parte del secondo comma dell'articolo.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento, che accoglie un rilievo formulato dalla I Commissione affari costituzionali, è volto ad eliminare dal corpo dell'articolo il richiamo ai reati previsti dalla legge 20 giugno 1958, n. 645, i quali devono già ritenersi oggettivamente esclusi dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive, in quanto di essi è competente a conoscere il tribunale, ai sensi dell'articolo 7 della legge.

SABBATINI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo, proposto dal Governo, favorevole il relatore:

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, nel suo complesso e con la modifica testé riportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(Condanna alla pena sostitutiva).

Il giudice nel dispositivo delle sentenze di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la libertà controllata, la semidetenzione o la pena pecuniaria.

SABBATINI, *Relatore.* In quest'articolo si prescrivono le modalità con cui dev'essere formulato il dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, da parte del giudice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 39.

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 32 e 33 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

l'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo seguente.

SABBATINI, Relatore. In quest'articolo il criterio innovativo è costituito, rispetto al precedente, dall'inserimento della figura del magistrato di sorveglianza.

VIOLANTE. Le disposizioni di quest'articolo rispondono alla logica di affidare al magistrato di sorveglianza il governo di tutto il settore relativo sia alle misure sostitutive sia a quelle alternative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

(Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Appena ricevuta l'ordinanza, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida, del passaporto ed all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo

comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

SABBATINI, Relatore. Si tratta dell'articolo che definisce le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata, tra l'altro con riferimento alla sospensione della patente di guida. È inserita qui la disposizione prima richiamata dall'onorevole Ricci in risposta alle osservazioni su quest'ultimo punto del collega Onorato; inoltre nell'articolo in oggetto si fa riferimento alle annotazioni che devono essere riportate sulla patente relative alle modalità d'uso della stessa, con il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza e, nei successivi commi, degli altri uffici competenti preposti all'esecuzione della sanzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna).

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo alla esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 32 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione indicata nel comma medesimo.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo testé letto dal presidente si occupa del controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna; controllo che il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno prevedere chiamando in causa l'Arma dei carabinieri che deve verificare l'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni impostegli e deve tenere un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto al controllo stesso.

Desiderò sottolineare da ultimo che in questa norma, come in altre contenute in questa sezione I del capo II, si fa riferi-

mento alla legge relativa al nuovo ordinamento penitenziario ed al decreto attuativo della stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata).

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 39, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza, compiuti, ove occorre, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. In caso di conversione l'ordinanza è trasmessa dal magistrato di sorveglianza medesimo al pubblico ministero competente il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari ac-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

certamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente il quale provvede mediante ordine di carcerazione ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento raccoglie i rilievi formulati dalla direzione generale affari penali ed è volto a realizzare un opportuno coordinamento con le disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, che attribuiscono, appunto, alla sezione di sorveglianza, e non al magistrato di sorveglianza, il potere di disporre la revoca delle misure alternative, garantendo così una sostanziale unicità del regime procedurale in campi analoghi, con pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto della difesa, in aderenza alle esigenze prospettate dalla I Commissione affari costituzionali nelle osservazioni di cui alla lettera f) del suo parere.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo, in quanto esso serve a chiarire la portata del disposto del comma cui fa riferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del terzo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

(*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*).

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semili-

bertà sono esclusi per il condannato in espiatione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo si illustra da sé. In ordine a tutti quegli articoli ai quali non sono stati presentati emendamenti, dal momento che essi sono il frutto di un accordo raggiunto tra le diverse parti politiche in sede di Comitato ristretto, non ritengo utile svolgere una illustrazione, a meno che i colleghi non lo ritengano necessario al fine di averne maggiore contezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo elaborato dal Comitato ristretto, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

(*Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*).

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di cattura; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 40 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione e la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 40.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Nella prima parte del primo comma la parola: « cattura », è sostituita dall'altra: « consegna ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento accoglie i rilievi formulati dalla direzione generale affari penali e risponde all'esigenza di estendere la previsione della sospensione della semidetenzione anche ai casi in cui il soggetto sia colpito da provvedimento di consegna ai sensi degli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale.

La sostituzione proposta con l'emendamento, d'altronde, non esclude le ipotesi in cui sia emesso mandato di cattura, atteso che la « cattura » è già contemplata nel corpo del comma in questione.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento per le ragioni esposte testé dal sottosegretario Lombardi.

VIOLANTE. Consegna e cattura sono due situazioni giuridiche affatto diverse tra loro, per cui il nostro gruppo ritiene necessaria la distinzione proposta dal Governo ed è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(Sospensiva disposta a favore del condannato).

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, la pena della semidetenzione o della libertà controllata può essere sospesa dal magistrato di sorveglianza per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni.

La sospensione non può comunque essere superiore a sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione sono adottate cautele dirette ad impedire che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della pena. Se il condannato viola le cautele imposte o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 41 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita a norma dell'articolo 42.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Il relatore Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole da: « Nel periodo... » fino a « le cautele imposte » con le altre: « Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni ».

SABBATINI, *Relatore*. La ratio di questo emendamento mi sembra chiara, ed è quella di eliminare la possibilità; insita

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

nell'attuale dizione, di interpretazioni capaci di lasciare un margine di discrezionalità eccessivo, o di mettere nell'imbarazzo chi deve adottare le previste cautele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 46.

(Esecuzione di pene concorrenti).

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate per più reati una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica in ogni caso la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino ad un anno; oltre questo limite si applica la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 47.

(Iscrizione nel casellario giudiziale).

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le

sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

Il relatore Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste all'articolo 42, ultimo comma, e all'articolo 69-*quinquies*, ultimo comma.

SABBATINI, *Relatore*. Questo perché quando il magistrato constata l'inosservanza della prescrizione di libertà controllata provvede alla conversione in reclusione o in arresto a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore Sabbatini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 47-bis.

Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

ART. 58-bis.

(Iscrizione nel casellario giudiziale).

« Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti delle sezioni di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva ».

SABBATINI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo si illustra da sé. Lo abbiamo infatti voluto, d'intesa con i colleghi del Comitato ristretto, per una maggiore completezza del casellario giudiziale nel quale saranno iscritti anche i provvedimenti di

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

revoca delle misure alternative; abbiamo inoltre ritenuto di farne un articolo a parte perché la previsione potesse inserirsi direttamente nel corpo della legge penitenziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 48.

(Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata).

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza di cui all'articolo 39, possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme di cui al capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende la esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 32 e 4, 6 e 7 dell'articolo 33.

SABBATINI, *Relatore*. Con questo articolo abbiamo voluto prevedere la possibilità di modificare le prescrizioni imposte con l'ordinanza di cui all'articolo 39, e abbiamo fatto riferimento alle norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Naturalmente

la richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia esse, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. Anche qui si prevede che l'ordinanza venga trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. I provvedimenti provvisori verranno trasmessi a queste autorità. Infine, non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 32 e 4, 6 e 7 dell'articolo 33, riguardanti la semidetenzione e la semilibertà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché nell'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 49.

(Esecuzione delle pene pecuniarie).

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 586 del codice di procedura penale.

(È approvato).

Avverto che la materia originariamente oggetto degli articoli 50 e 51 è stata trasfusa in altri articoli.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 52.

(Norma transitoria).

Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

(È approvato).

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di accantonare il capo II, che comprende gli articoli dal 52-bis al 52-sexies, per farne oggetto di una riflessione più attenta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 53:

CAPO III

ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

ART. 53.

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

« Il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno nei casi previsti dalla legge ».

SABBATINI, *Relatore*. Il capo III è uno dei capi che è stato meno modificato dal Comitato ristretto salvo alcuni casi che poi esamineremo, per cui non ritengo di dover fare particolari osservazioni sugli articoli in esso contenuti; è frutto del lavoro compiuto nella precedente legislatura, ripreso per la maggior parte in questa.

VIOLANTE. Nell'originario articolo 53 avevamo previsto: « Nei casi previsti dalla legge, il diritto di querela spetta... »: questa espressione è stata ora inserita alla fine del comma creando un po' di equivoco, per cui riterrei opportuno il ripristino della dizione originaria.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Dopo il primo comma dell'articolo 120 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge il diritto di querela spetta anche alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno ».

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 53, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 54.

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« ART. 335. — (*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tende ad estendere il campo della perseguibilità a querela per tutti i reati di minore allarme sociale per cui la procedibilità d'ufficio sembra che non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 54, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 55 al 66 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 55.

Il terzo comma dell'articolo 338 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se il fatto è commes-

so dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

(È approvato).

ART. 56.

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 388-bis. — (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

(È approvato).

ART. 57.

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 493-bis. — (*Casi di perseguibilità a querela*). — I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490 quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa o del danneggiato.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

Si procede di ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo ».

(È approvato).

ART. 58.

Nell'articolo 570 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma ».

(È approvato).

ART. 59.

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

(È approvato).

ART. 60.

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che, nei casi previsti dal primo capoverso, le lesioni siano conseguenza di un infortunio sul lavoro o consistano in una malattia professionale ».

(È approvato).

ART. 61.

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un

profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila ».

(È approvato).

ART. 62.

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 631. — (Usurpazione). — Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, della altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

(È approvato).

ART. 63.

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 632. — (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

(È approvato).

ART. 64.

Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

(È approvato).

ART. 65.

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 639-bis. — (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*). — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede di ufficio, se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico ».

(È approvato).

ART. 66.

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 67.

L'ultimo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61, e il reato ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento accoglie i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali al punto h) delle sue osservazioni, apparendo effettivamente non opportuna una disposizione che subordini la procedibilità in ordine al reato di cui all'articolo 646

del codice penale, non a criteri obiettivi, sebbene ad un parametro, quale quello dell'entità del danno, necessariamente discrezionale.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

CASINI. Le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo non mi convincono, per cui voterò contro la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 67, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 67 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 68.

(*Norma transitoria*).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 68.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento è suggerito dai rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali nella lettera i) delle sue osservazioni ed è volto ad unificare il momento iniziale di decorrenza del termine previsto per la

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 NOVEMBRE 1980

proposizione della querela, evitando ingiustificate diversità di trattamento delle parti offese.

VIOLANTE. Se leggiamo con un po' di attenzione questo articolo, ci accorgiamo che esso non determina alcuna disparità di trattamento, perché riguarda le ipotesi in cui si procede d'ufficio secondo la vigente normativa; divenendo ora il fatto perseguibile a querela, il giudice ne informa la parte offesa. La norma ha un senso in quanto tende ad alleggerire i carichi processuali.

RICCI. Aggiungo una sola considerazione: in fondo, questa è una norma con un preciso contenuto garantistico, perché la parte offesa potrebbe essere indotta in errore, rispetto alla necessità di querelare, dal fatto che sia già avviato un procedimento penale, per cui questo potrebbe consentire di andare avanti nel giudizio indipendentemente da una sua iniziativa. L'obbligo del giudice in questi

casi è di avvisare la parte offesa perché possa decidere in merito alla querela.

LOMBARDI DOMENICO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO